

COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI**

Approvato con deliberazione n..... del Consiglio Comunale del.....

INDICE

PREMESSA

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 2 – DESTINAZIONE DELLE AREE .

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

ART. 3 – CONCESSIONE DELLE AREE E RELATIVI PERIODI.

ART. 4 – DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI AREE - TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA -
PRIORITA' DOMANDE.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE.

ART. 6 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.

ART. 7 – TITOLARITA' E GESTIONE DELL' ATTIVITA'.

ART. 8 – DANNI – RESPONSABILITA' CIVILE.

ART. 9 – RILASCIO DELLA LICENZA E VALIDITA' DELLA STESSA.

ART. 10 – SUBENTRI.

ART. 11-ORARIO DI ATTIVITA'.

ART. 12 – AREE PRIVATE.

ART. 13 – NORME COMPORTAMENTALI.

ATTIVITA' CIRCENSI E SIMILARI

ART. 14– FINALITA' .

ART. 15 – CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 16 – LINEE GUIDA CITES

ART. 17 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE – MODALITA' E TERMINI DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE.

ART. 18 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.

ART. 19 – DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE AGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA.

ART. 20 – DIVIETO DI ESIBIZIONE AL DI FUORI DELLA STRUTTURA.

ART. 21 – SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO.

ART. 22 – REQUISITI MINIMI DI BENESSERE

DISPOSIZIONI FINALI

.ART. 23 – SANZIONI.

ART. 24 – NORMA TRANSITORIA.

PREMESSE

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI.

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 9 L.18 marzo 1968,n. 337 e sue norme di attuazione, disciplina le modalità di concessione delle aree comunali/demaniali per l'installazione e l'esercizio di singole e/ o complessi di attrazioni dello spettacolo viaggiante (sentite le autorità competenti).

2. Sono denominati "spettacoli viaggianti" *le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.*

ART. 2 – DESTINAZIONE DELLE AREE .

1. L'installazione e l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante deve essere effettuata sulle aree disponibili a tale scopo e nei limiti dimensionali di ognuna di essa ai sensi dell'art. 9 della L. 337/68 e individuate con apposito atto dell'Amministrazione Comunale. Atto che dovrà essere esposto e pubblicato in rete entro il mese di Febbraio di ogni anno. Su tali aree non sarà possibile alcuna forma di sub concessione, come da Art. 9 della L.337/1968

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

ART. 3 – CONCESSIONE DELLE AREE E RELATIVI PERIODI.

1. La concessione delle aree per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante è rilasciata dal Servizio competente e comporta l'obbligo del pagamento del canone di occupazione di aree pubbliche (COSAP), con l'applicazione delle eventuali agevolazioni previste; per le aree private si richiama quanto previsto dal successivo articolo 13.

2. Le attività di spettacolo viaggiante possono essere messe in esercizio nell'arco dell'intero anno, salvo restrizioni comunicate dall'Amministrazione Comunale.

3. La concessione dell'area non sostituisce la licenza per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, che rimane disciplinata dagli articoli 68, 69 e 80 T.U.L.P.S. e s.m.i.

4. E' possibile derogare alle limitazioni indicate dal presente regolamento per manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune le quali possono essere collocate in aree non espressamente individuate ai sensi del successivo art. 4, comma 1.

ART. 4 – DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI AREE - TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA - PRIORITA' DOMANDE.

1. Nelle aree individuate dall' Amministrazione Comunale, la licenza per le attività dello spettacolo viaggiante è subordinata alle necessità organizzative del Servizio Turismo-Cultura o di altri servizi del Comune.

2. Le domande per il rilascio della licenza debbono essere presentate almeno 60 giorni prima del periodo interessato a norma di legge .

3. In caso di domande concorrenti si terrà conto, delle seguenti priorità, nell'ordine esposte:

a) migliore compatibilità ambientale della struttura da installare, valutata in base alle caratteristiche tecniche e all'estetica della stessa – Puntì 3;

b) anzianità di frequenza nel comune con attrazione appartenente alla stessa Sezione come da classificazione ministeriale e nei limiti di spazio delle aree disponibili – Puntì 3;

c) maggiore anzianità di appartenenza alla categoria degli esercenti lo spettacolo viaggiante, desunta dalla data di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio competente – Puntì 3;

d) anzianità di data della licenza del Comune ove è avvenuta la registrazione o sede legale della ditta per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante – Puntì 3;

e) data e numero di ricezione della domanda di rilascio di licenza temporanea al protocollo generale telematico – Puntì 3.

Nel caso in cui si registri un caso di parità tra i criteri di cui sopra , la priorità è stabilita dal sorteggio.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE.

1. La durata della concessione sarà stabilita di volta in volta, verificate le condizioni di carattere generale esistenti nel periodo richiesto.

2. Eventuali motivate richieste di modifica del periodo di svolgimento delle manifestazioni possono essere avanzate e concesse a insindacabile giudizio del Comune.

3. Nel caso di eventuale assegnazione di un'area pubblica da adibire in modo permanente (o comunque superiore ad un anno) allo svolgimento di attività dello spettacolo viaggiante, si dovrà procedere all'aggiudicazione tramite bando pubblico, con i criteri che saranno individuati dall'Amministrazione Comunale.

4. Per il montaggio e l'eventuale smontaggio delle attrezzature sono riservati di norma, rispettivamente, i cinque giorni precedenti ed i tre giorni successivi al periodo d'esercizio dell'attività.

5. Le imprese esercenti l'attività di spettacolo viaggiante devono obbligatoriamente rispettare il termine iniziale di apertura e chiusura indicato nell'autorizzazione o nella comunicazione di inizio effettivo dell'attività.

6. E' facoltà del Sindaco revocare in ogni momento la concessione dell'area in caso di abuso da parte del titolare, nonché per motivi di Pubblica Sicurezza o di ordine pubblico.

7. Allo scadere del termine indicato nell'autorizzazione il titolare ha l'obbligo di lasciare l'area occupata completamente pulita.

ART. 6 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.

1. Le domande in bollo inoltrate tramite il portale telematico Suap, per massimo n. 2 aree, volte ad ottenere la licenza prevista dagli articoli 68,69 e 80 del TULPS per lo svolgimento di manifestazioni di pubblico trattenimento ed il suolo pubblico dovrà contenere gli elementi già predisposti nel portale Suap che riportiamo di seguito a titolo esemplificativo:

a) generalità complete del richiedente (cognome, nome, data di nascita, residenza, codice fiscale e recapito telefonico, ed eventualmente il nominativo e le generalità della persona rappresentante, con il relativo consenso scritto del medesimo);

b) titolo per il quale richiede l'autorizzazione (in conto proprio come imprenditore che professionalmente gestisce impresa di spettacolo, denominazione, sede e codice fiscale);

c) sezione e denominazione dell'attività da installare secondo l'elenco delle attività approvato dal Ministero dei Beni ed Attività Culturali di cui all'art. 4 della L. 337/1968;

d) ubicazione dell'area interessata (nelle aree riservate a tale scopo ai sensi della L. 337/68);

e) periodo di validità per il quale si richiede la licenza: la richiesta di esercizio dell'attività dovrà riguardare una o più giornate;

f) indicazione mq. di suolo da occupare relativi all'attrazione nonché l'area interessata nell'ambito di quelle definite dal Comune;

g) dichiarazione attestante:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. con indicazione del numero e della data ;

- che nello svolgimento della manifestazione saranno rispettate tutte le norme di legge in materia di pubblica incolumità , nonché il tipo e la denominazione delle attrazioni da installare, tra quelle comprese nell'elenco previsto dall'articolo 4 della L. n.337/1968;

- il rispetto delle vigenti misure di prevenzione incendi e la predisposizione di idonei mezzi di estinzione, adeguati alla tipologia e caratteristiche dell'insediamento, eventualmente prescritti dai competenti organi tecnici di controllo;

- l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore;

- la sussistenza dei presupposti e requisiti di legge;

2. A tali domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) al momento della presentazione :

- dichiarazione/documentazione attestante l'avvenuta registrazione ai sensi DM 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante oppure la presentazione di domanda di registrazione ai sensi del DM 18 maggio 2007.
- copia licenza comunale di spettacolo viaggiante in corso di validità per operare sull'intero territorio nazionale ;
- copia libro tecnico descrittivo delle strutture e degli impianti ovvero progetto della struttura e/o attività della ditta costruttrice, dalla quale risultino sia il rispetto delle norme di sicurezza, sia le modalità di esercizio dell'attrazione/i con indicazione anche di eventuali limiti e/o divieti (capienza massima, limiti di età, ecc.);
- copia certificato di collaudo annuale delle strutture che si intendono installare, effettuato da tecnico abilitato circa la idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici;
- copia polizza di assicurazione di ciascuna attrazione (o polizza comprensiva di un insieme di attrazioni) che si intende installare con quietanza del versamento annuale del premio valida per l'anno in corso ;
- nulla osta del proprietario per l'occupazione dell'area privata (solo in caso di collocazione in area privata);
- valido documento di identità;

Per le attività soggette a verifica ed accertamento da parte della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza ai sensi dell'art. 141 TULPS, il richiedente è tenuto a presentare

ulteriore ed integrativa documentazione, qualora richiesta dalla stessa Commissione.

Nel caso in cui l'attività di spettacolo viaggiante venga esercitata unitamente all'attività di somministrazione (distributore bibite, pop-corn, zucchero filato, ecc..) dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- specifica autorizzazione comunale per la vendita dei prodotti alimentari;
- specifiche notifiche sanitarie, relative alle attrezzature e mezzi;

b) ad installazione avvenuta:

- relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite dalla normativa vigente e relativi allegati (*pianta, idoneità statica della struttura allestita, dichiarazione esecuzione a regola d'arte impianti elettrici installati a firma di tecnico abilitato nonché approntamento ed idoneità dei mezzi antincendio*);

ed inoltre:

- attestazione di pagamento COSAP (solo in caso di occupazione del suolo pubblico);

ART. 7 – TITOLARITA' E GESTIONE DELL' ATTIVITA'.

1. Il titolare dell'attività dello spettacolo viaggiante è tenuto a gestire personalmente l'attrazione installata nell'area concessa salvo i casi previsti per legge. In caso di infrazione a tale divieto sarà revocata la concessione, e tanto il cedente quanto il cessionario saranno esclusi anche per il futuro da concessioni di aree.

2. E' fatto obbligo al concessionario di:

- tenere pulita l'area occupata e lo spazio circostante riconducibile al concessionario ed alla sua attività;
- restituire l'area avuta in concessione, nelle stesse condizioni che gli è stata consegnata;

3. Ogni modifica o alterazione fatta dal concessionario all'area occupata dovrà essere ripristinata non appena smontata l'attrezzatura. Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto, il Comune può far eseguire i lavori di ripristino a spese del concessionario.

4. Nel caso dell'installazione di particolari e ingombranti strutture e/o attrazioni potrà essere richiesta al concessionario una cauzione per un importo non inferiore a 1.000,00 euro a tutela del patrimonio e delle aree pubbliche. La cauzione a favore del Comune è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa con autentica della firma del fideiussore. Lo svincolo della fideiussione sarà effettuato dopo che il titolare di concessione avrà riconsegnato l'area nelle condizioni preesistenti così come risulterà da apposito rapporto del Comando di Polizia Municipale e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri derivanti dal rilascio della concessione stessa.

ART. 8 – DANNI – RESPONSABILITA' CIVILE.

1. L'Amministrazione comunale non risponde per eventuali danni a cose o persone che dovessero verificarsi nelle aree oggetto di concessione rilasciate.

2. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare a causa della permanenza dell'attrazione o dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

3. La concessione dell'area non pregiudica i diritti dei terzi.

ART. 9 – RILASCIO DELLA LICENZA E VALIDITA' DELLA STESSA.

1. La licenza prevista dagli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., è rilasciata dal Dirigente del Settore Comunale competente, previo:

- parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo o Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ai sensi degli artt. 141,141 bis e 142 del R.D. n. 635/1940 (limitatamente ai locali ed impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone);

ovvero

- presentazione di una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con apposito decreto ministeriale (limitatamente ai locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone);

ART. 10 – SUBENTRI.

1. In caso di decesso del titolare, di trasferimento d'azienda o di cessione di ramo d'azienda sarà riconosciuta al subentrante, purché munito di autorizzazione comunale, l'anzianità di frequenza maturata a nome dell'azienda originaria.

2. Il trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda dovrà comunque essere comprovato con documentazione comunale e notarile attestante l'avvenuto trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda.

3. E' vietata ogni forma di sub-concessione.

ART. 11- ORARIO DI ATTIVITA'.

1. L'orario di esercizio delle attrazioni è indicato nei rispettivi provvedimenti autorizzatori.

2.- Durante l'orario di apertura delle attrazioni dovranno essere attivati tutti gli accorgimenti a tutela della salute pubblica e della sicurezza e dovrà essere rispettato quanto previsto dal vigente regolamento comunale sull'inquinamento acustico.

ART. 12 – AREE PRIVATE.

L'utilizzo di aree private che presentino caratteristiche idonee alle attrazioni da installare è subordinato ad apposito titolo/nulla osta per l'utilizzo dell'area rilasciato dal proprietario della stessa, nonché alle norme del presente Regolamento.

ART. 13 – NORME COMPORTAMENTALI.

1. I titolari delle attrazioni sono tenuti:

- a) ad ottemperare alle disposizioni date dall'autorità per la collocazione e l'esercizio dell'attrazione;
- b) a non iniziare o protrarre l'attività nelle ore e nei tempi non autorizzati;
- c) a non installare attrazioni diverse per tipo ed ingombro di quelle effettivamente autorizzate;
- d) ad ottemperare scrupolosamente alle norme riguardanti la limitazione dei rumori e suoni molesti;
- e) a mantenere in condizioni di decoro e di efficienza la propria attrazione;
- f) a non offrire animali , sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo;
- g) ad assicurarsi prima dell'inizio della consentita attività che ogni attrazione offra le più ampie garanzie per la sicurezza e la incolumità pubblica sospendendo immediatamente l'attività nel caso di qualunque avaria nel funzionamento di esse;
- h) a curare che ogni attrezzo, struttura o meccanismo, siano atti all'uso cui è destinato e che la manutenzione sia curata giornalmente;
- i) ad assicurare ogni misura e cautela per evitare ogni possibilità di pericolo al pubblico che lo frequenta a quello che abita o che passi nelle vicinanze;
- J) non dare spettacoli che possano recare offesa al buon costume o che comportino strazio o sevizie alle persone e/o animali.

ATTIVITA' CIRCENSI E SIMILARI

ART. 14– ATTIVITA' CIRCENSI E SIMILARI - FINALITA'

Il presente regolamento persegue anche le seguenti finalità:

- a) tutelare l'igiene e la sicurezza pubblica collegata a manifestazione;
- b) garantire il benessere degli animali al seguito di circhi e mostre itineranti;
- c) consentire agli organi competenti in materia di accertare la sussistenza dei criteri atti a garantire il rispetto delle finalità di cui ai punti a) e b) sia nella fase autorizzatoria che in quella successiva di vigilanza e controllo.

ART. 15 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutti i circhi, le mostre itineranti e qualsiasi altra attività di spettacolo che preveda l'impiego di animali, con particolare riferimento a quelli selvatici ed esotici.

ART. 16- LINEE GUIDA CITES

Per quanto riguarda gli animali esotici sono recepite le “Linee Guida per il Mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti” elaborate dalla Commissione Scientifica CITES in data 20/1/2006, nonché i relativi allegati.

Per quanto concerne gli altri animali, si fa riferimento alle norme di settore statali, regionali e locali attualmente vigenti.

ART. 17 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Per la concessione di aree di installazione e per i termini e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, si rinvia al Regolamento Comunale per il funzionamento dei compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo C.C.V.L.P.S. di cui in premessa, di cui il presente regolamento costituisce parte integrante, ed alle procedure in uso presso l'ufficio competente così come aggiornate a seguito dell'emanazione del D.P.R. n. 160/2010.

Il rispetto delle disposizioni specifiche del presente regolamento costituisce condizione essenziale per la presenza sul territorio comunale degli animali al seguito di circhi e mostre itineranti.

ART. 18 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda presentata dovranno essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

- 1) Qualora siano detenuti animali pericolosi di cui alla L. 150/92 e al DM 19/4/96, all'atto della domanda il Legale Rappresentante dell'attività circense o itinerante dovrà produrre le autorizzazioni alla detenzione, di cui ai commi 3 e 6 dell'art. 6 della L. n° 150/92, rilasciate dall'Ufficio Territoriale del Governo per l'idoneità alla detenzione di detti animali, corredate dalla documentazione sulla base della quale le stesse sono state rilasciate.

Al fine di rendere possibile il riscontro della permanenza dei requisiti sulla base dei quali sono state rilasciate le autorizzazioni e le dichiarazioni in questione, nelle stesse dovranno esplicitamente essere riportati gli elementi di fatto sulla base dei quali il giudizio è stato reso, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero dell'Interno del 22/02/2002 e 23/9/2013. In particolare è necessario che detti titoli riportino almeno le seguenti indicazioni:

- a) le generalità della persona fisica destinataria dell'autorizzazione o la denominazione del circo o della mostra faunistica destinatari della dichiarazione di idoneità, il loro rappresentante legale ed il gestore/gestori con relativi codice fiscale e Partita Iva;
- b) le specie degli animali ed il numero massimo degli esemplari autorizzati ad essere ospitati;
- c) una sintetica descrizione delle strutture utilizzate per la custodia e relativa conformità e idoneità;

- d) le eventuali condizioni che il destinatario del provvedimento deve rispettare;
- e) nella dichiarazione di idoneità di cui al comma 6 dell'art. 6 della Legge n° 150/92 dovrà essere contenuto un espresso riferimento ai criteri contenuti nelle Linee Guida CITES di cui alla Delibera Ministeriale del 10/5/2000.
- 2) Elenco completo e aggiornato degli animali pericolosi e non, comprendente il nome scientifico, il nome comune, il genere (maschile o femminile) e l'identificazione individuale, come da schema contenuto nel fac-simile di domanda allegato A, comprensivo della dichiarazione che per gli animali CITES è presente regolare documentazione e che quelli non CITES non sono stati prelevati in natura;
- 3) Copia del contratto stipulato con il medico veterinario Responsabile della struttura, numero di iscrizione all'Albo, indirizzo e recapito telefonico; in aggiunta, qualora lo stesso non sia al seguito dello spettacolo, copia del contratto stipulato con un veterinario locale esperto di animali esotici. Nel contratto dovrà espressamente risultare che al medico veterinario Responsabile della struttura sono affidati i compiti contenuti al criterio n° 4 delle Linee Guida CITES del 19 aprile 2006, e in particolare:
- impostazione di un programma di medicina preventiva;
 - formulazione delle diagnosi e relativo trattamento delle malattie e degli infortuni;
 - pronto soccorso (ove presente);
 - esecuzione delle eutanasie con pronto intervento nei casi consentiti dalla legge;
 - consulenza relativa alle caratteristiche delle strutture interne ed esterne degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali;
 - mantenimento dell'archivio aggiornato delle cartelle cliniche/libretti sanitari per ciascuno degli animali al seguito, impostati secondo i contenuti di cui al medesimo criterio n° 4 (punti 1-9).
- 4) Piano dell'Alimentazione per ciascuna specie animale.
- 5) Piano di Pulizia, disinfezione e quarantena, contenente anche la descrizione dell'area attrezzata per l'isolamento di eventuali animali malati o infortunati.
- 6) Piano di Emergenza da attivare in caso di fuga degli animali, validato dal veterinario Responsabile della struttura, contenente l'indicazione dei sistemi e la tipologia e le dosi dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale contenimento/recupero di ciascuno degli animali pericolosi al seguito.
- 7) Planimetrie delle strutture di ricovero interne ed esterne, sia per gli animali pericolosi che per quelli non pericolosi, datate e firmate dal tecnico abilitato, complete di relazione descrittiva e dichiarazione attestante che le medesime sono conformi ai criteri tecnici specifici per taxa di cui alle Linee Guida CITES del 19 aprile 2006, sia per quanto concerne i parametri fisici che gli arricchimenti ambientali.
- 8) Relazione sulle modalità di smaltimento delle acque reflue, dei rifiuti liquidi e solidi costituiti dalle deiezioni degli animali e relativi contratti con smaltitori autorizzati.

ART. 19 - DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE AGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA

Il titolare dell'impresa deve assicurare in ogni momento il controllo e la vigilanza da parte

di tutti gli organi preposti, sia durante lo spettacolo che nelle fasi di riposo e di addestramento, ivi comprese le Guardie Zoofile volontarie dotate di decreto prefettizio o regionale.

A richiesta degli organi di vigilanza devono essere prontamente esibiti i seguenti documenti:

- a) registro di carico-scarico CITES, rilasciato dal Corpo Forestale dello Stato;
- b) registro di carico-scarico degli animali non CITES, vidimato dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria ove ha sede legale l'impresa;
- c) copia della domanda presentata al Comune, completa di tutta la documentazione allegata;
- d) archivio delle cartelle cliniche/libretti sanitari di tutti gli animali al seguito; registro di carico-scarico degli animali non CITES, vidimato dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria ove ha sede legale l'impresa;
- e) autorizzazioni sanitarie dei mezzi adibiti al trasporto degli animali;
- f) copia dell'autorizzazione rilasciata dal comune, completa delle eventuali prescrizioni.

ART. 20 - DIVIETO DI ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA

Per motivi di sicurezza:

1. Gli animali non possono essere condotti al di fuori della idonea struttura, a meno di comprovate esigenze mediche.
2. Non è comunque consentita la visita degli animali al seguito né durante gli intervalli degli spettacoli, né durante altri orari, a meno che la struttura non sia espressamente autorizzata dal prefetto anche come mostra itinerante.

ART. 21 SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO

1. Ferme restando le prescrizioni previste nel Piano dell'alimentazione, ad ogni animale deve essere garantita in ogni momento la presenza di acqua fresca e pulita, all'interno di contenitori non pericolosi, stabili e facilmente lavabili, idonei a ogni singola specie.
2. Non è consentita la cattura in natura di animali vertebrati o invertebrati per l'alimentazione degli animali.

ART. 22 - REQUISITI MINIMI DI BENESSERE

1. Gli animali debbono essere detenuti in conformità ai criteri tecnici specifici di cui alle Linee Guida CITES del 19 aprile 2006.
2. Tutti gli animali devono sempre avere la possibilità di ripararsi dal sole, dal freddo e dalle intemperie e deve essere loro garantita la possibilità di mantenere la posizione eretta ed il decubito.
3. Gli animali che rifiutano di esibirsi durante lo spettacolo non possono esservi costretti.
4. E' vietato l'utilizzare sugli animali fruste, pungoli o altri strumenti di coercizione che provochino dolore o paura, sia durante l'addestramento che durante l'esibizione.
5. Gli animali non possono essere legati con o per mezzo di catene o altri mezzi di contenzione, ad eccezione del tempo minimo necessario a somministrare una cura medica o un breve trattamento, purchè tali mezzi siano rivestiti di materiale morbido e non provochino dolore o lesioni.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 – SANZIONI .

1. Ai sensi dell'art. 666 del Codice Penale chiunque, senza licenza dell'autorità competente, in luogo pubblico chiuso o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o intrattenimenti di qualsiasi natura è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1549. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.

2. Per le altre violazioni si applicano le sanzioni previste dal T.U.L.P.S. e successive modificazioni.

3. Le violazioni relative alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico sono punite ai sensi dell'art. 10 della legge quadro sull'inquinamento acustico 22.10.95 n. 447 , L.R. n. 15/2001.

4. Le violazioni alle disposizioni di Regolamenti Comunali saranno assoggettate alle sanzioni previste dai rispettivi regolamenti.

5. Nel caso di violazioni alle norme del presente regolamento, nonché alle prescrizioni particolari inserite di volta in volta nell'atto di autorizzazione, quando non costituiscono reato, si applica la sanzione pecuniaria da € **25,00** ad € **500,00** (art. 7 bis D.Lgs n. 267/2000).

ART. 24 – NORMA TRANSITORIA..

Le domande pervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base dei riferimenti normativi previgenti.